



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 84 DEL 21/07/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI INTERDIZIONE DI PORZIONE DI ARENILE SITO IN LOCALITA' CALAMIZZI - PARCO LINEARE SUD, PER RISCHIO CROLLO DI MURO DI CINTA E DI PILASTRI IN CONDIZIONI DI DEGRADO STRUTTURALE.

IL SINDACO

Premesso che, in data 06 luglio 2026, personale tecnico del Comune di Reggio Calabria, unitamente a personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria, ha effettuato sopralluogo tecnico e ricognitivo presso l'area demaniale marittima sita in località Calamizzi – Parco Lineare Sud, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza delle aree ivi presenti;

Considerato che, che le risultanze del predetto accertamento sono state riportate nel verbale di sopralluogo prot. n. 177749/2026, dal quale emerge che l'area oggetto di verifica interessa la particella n. 651 del foglio di mappa n. 100, corrispondente al lotto già oggetto di precedente concessione demaniale, nonché la particella n. 25 del medesimo foglio, corrispondente all'area demaniale/arenile prospiciente il muro di recinzione lato mare;

Preso atto che, a mezzo del suddetto sopralluogo, è stata accertata la presenza, lungo il lato prospiciente l'arenile e il mare, di un muro di recinzione in condizioni di accentuato degrado, con tratti ammalorati, porzioni mancanti, elementi esposti, distacchi, discontinuità murarie e parti che, per stato conservativo e posizione, risultano suscettibili di cedimento, distacco, crollo o ribaltamento verso la spiaggia sottostante;

Considerato altresì che è stata altresì rilevata, sull'arenile e/o in prossimità dello specchio acqueo antistante, la presenza di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi potenzialmente pericolosi, idonei a generare rischio per l'incolumità dei fruitori del litorale;

Dato atto che la situazione rilevata configura un concreto e attuale pericolo per la pubblica incolumità, atteso che eventuali cedimenti, crolli, ribaltamenti o distacchi di materiale dal muro di recinzione lato mare potrebbero interessare direttamente l'arenile antistante, facilmente raggiungibile da cittadini, bagnanti e fruitori della costa; che analogo rischio deriva dalla presenza dei pilastri in cemento armato e delle armature metalliche ossidate presenti sull'arenile e/o in prossimità dello specchio acqueo, con conseguente necessità di impedire l'accesso, il transito, la permanenza e la fruizione delle aree esposte al pericolo;

Tenuto conto che le aree da interdire, come indicate nel verbale di sopralluogo prot. n. 177749/2026 e nell'elaborato grafico allegato, ricadono su porzioni della particella n. 25 del foglio di mappa n. 100 e sono costituite dalla fascia di arenile antistante il muro di recinzione lato mare, individuata in via cautelativa con sviluppo lineare indicativo pari a circa 150 metri e profondità media pari a circa 5 metri, per una superficie indicativa pari a circa 750 mq, nonché dall'area interessata dalla presenza di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi pericolosi, per una superficie indicativa pari a circa 200 mq, salve più puntuali delimitazioni in fase esecutiva;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla tutela della pubblica incolumità mediante l'immediata interdizione delle suddette porzioni di arenile, nelle more dell'esecuzione degli ulteriori

accertamenti e degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi da parte degli uffici ed Enti competenti;

Ritenuto che sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione della presente ordinanza, non essendo la situazione rilevata fronteggiabile, nei tempi necessari alla prevenzione del pericolo, con gli ordinari strumenti amministrativi e che l'interdizione delle aree sopra indicate costituisce misura necessaria, proporzionata e adeguata alla situazione accertata, finalizzata a evitare l'esposizione al rischio di persone e fruitori del litorale;

Dato atto che, nel verbale di sopralluogo sono state rilevate ulteriori criticità ambientali e igienico-sanitarie, tra cui la presenza di rifiuti, materiali abbandonati e lastre accatastate verosimilmente riconducibili a materiale contenente amianto, la cui valutazione e gestione non costituisce oggetto diretto della presente ordinanza di interdizione, ma sarà rimessa al Settore Ambiente e agli Enti competenti per gli adempimenti consequenziali;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza all'immediata messa in sicurezza del sito, valutando l'attuale e concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che:

- il pericolo derivante dalle condizioni del muro di recinzione lato mare e dalla presenza, sull'arenile e/o in prossimità dello specchio acqueo, di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi pericolosi, comporta l'adozione di misure urgenti finalizzate a prevenire situazioni di rischio per la pubblica incolumità;
- sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente volto a impedire l'accesso, il transito, la permanenza e la fruizione delle porzioni di arenile esposte al rischio, al fine di prevenire l'aggravamento della situazione di pericolo accertata;
- in particolare, è necessario evitare l'esposizione al rischio di cittadini, bagnanti, fruitori della costa e di chiunque possa accedere o sostare nelle aree interessate, adottando con urgenza i necessari provvedimenti consequenziali a tutela dell'incolumità pubblica;
- che per rendere sicura l'area è necessario prescrivere :
 - a. quali misure provvisorie e immediate, l'interdizione delle porzioni di arenile sopra descritte, mediante idonea delimitazione fisica con transenne, recinzioni provvisorie, nastro segnaletico, cartellonistica di divieto di accesso e avviso di pericolo, al fine di impedire l'accesso, il transito, la permanenza e la fruizione delle aree da parte di persone non autorizzate;

Vista la comunicazione preventiva ex art. 54 c.4 TUEL fatta alla Prefettura di Reggio Calabria con prot. n. 180449 del 09/07/2026;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 per quanto concerne le competenze ed i poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 per quanto riguarda le funzioni e responsabilità della dirigenza
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- le leggi in materia di urbanistica concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

ai sensi della normativa di riferimento e sulla scorta di quanto esposto in premessa, con effetto immediato e sino alla cessazione delle condizioni di pericolo, **l'interdizione delle porzioni di arenile ricadenti sulla particella n. 25 del foglio di mappa n. 100, site in località Calamizzi – Parco Lineare Sud, costituite dalla fascia antistante il muro di recinzione lato mare e dall'area interessata dalla presenza di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi pericolosi presenti sull'arenile e/o in prossimità dello specchio acqueo;**

STABILISCE

1. che nelle suddette porzioni di arenile è fatto divieto assoluto di accesso, transito, permanenza, utilizzo e fruizione da parte di chiunque, salvo l'accesso strettamente necessario al personale autorizzato per attività di delimitazione, vigilanza, verifica, messa in sicurezza o per ulteriori attività disposte dagli Enti e dalle Autorità competenti;
2. che la fascia antistante il muro di recinzione lato mare è individuata, in via cautelativa, con

sviluppo lineare indicativo pari a circa 150 metri e profondità media pari a circa 5 metri, per una superficie indicativa pari a circa 750 mq, mentre l'area interessata dalla presenza di pilastri in cemento armato, armature metalliche ossidate ed elementi pericolosi è individuata, in via indicativa, per una superficie pari a circa 200 mq, salve più puntuali delimitazioni in fase esecutiva;

3. che l'interdizione dovrà essere resa evidente mediante apposizione di idonee transenne, recinzioni provvisorie, nastro segnaletico, cartellonistica di divieto di accesso e avviso di pericolo, collocati in modo tale da impedire l'accesso, il transito e la permanenza di persone nelle aree esposte al rischio;
4. che è fatto divieto a chiunque di rimuovere, danneggiare, spostare o manomettere le delimitazioni, le transenne, i nastri segnaletici, la cartellonistica e ogni ulteriore presidio apposto per l'interdizione delle aree;
5. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino alla cessazione del pericolo, facendo salvo il potere dell'organo competente di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DÀ MANDATO

- al Settore Manutenzione, per quanto di competenza, di provvedere con urgenza alla materiale delimitazione delle porzioni di arenile da interdire, secondo l'elaborato grafico allegato al verbale di sopralluogo e secondo le effettive condizioni dei luoghi riscontrate in fase esecutiva;
- al Comando di Polizia Locale di prestare il necessario supporto operativo per le attività di interdizione, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di adottare gli atti e le misure di competenza in caso di violazione;
- al Settore Urbanistica, Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo di procedere, per quanto di competenza, alle valutazioni connesse alla gestione dell'area demaniale e agli eventuali ulteriori adempimenti consequenziali.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- l'invio in copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Reggio Calabria;
 - Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria – per la verifica dell'osservanza della stessa;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, dalla data del suo ricevimento, al T.A.R. territorialmente competente, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 L.06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa,
- entro 120 giorni, dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

che chiunque violi le norme contenute nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (vigente C.d.S.)

che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla mancata osservanza della presente ordinanza, sarà ascrivibile esclusivamente al soggetto trasgressore

IL SINDACO

On. Francesco Cannizzaro